

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2023/2576 DEL CONSIGLIO**del 13 novembre 2023****che attua il regolamento (UE) 2017/1509, relativo a misure restrittive nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2017/1509 del Consiglio, del 30 agosto 2017, relativo a misure restrittive nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea e che abroga il regolamento (CE) n. 329/2007 ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 47, paragrafo 2, l'articolo 47, paragrafo 5, e l'articolo 47 bis,

vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

- (1) Il 30 agosto 2017 il Consiglio ha adottato il regolamento (UE) 2017/1509.
- (2) A norma dell'articolo 47 bis, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/1509, il Consiglio ha riesaminato gli elenchi delle persone ed entità designate di cui agli allegati XV, XVI, XVII e XVIII di tale regolamento.
- (3) È opportuno mantenere le misure restrittive nei confronti di tutte le persone ed entità che figurano negli elenchi di cui agli allegati XV e XVI del regolamento (UE) 2017/1509, fatta eccezione per una persona deceduta designata nell'allegato XV di tale regolamento, la cui voce dovrebbe essere cancellata. È opportuno aggiornare le voci per 16 persone e quattro entità in tali allegati.
- (4) Il 29 giugno 2023 e il 16 agosto 2023 il comitato del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite («UNSC»), istituito a norma della risoluzione UNSC 1718 (2006), ha aggiornato le informazioni relative a 23 persone e un'entità figuranti nell'elenco di cui all'allegato XIII del regolamento (UE) 2017/1509. È opportuno aggiornare le voci per 23 persone e un'entità nell'allegato XIII.
- (5) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) 2017/1509,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli allegati XIII, XV e XVI del regolamento (UE) 2017/1509 sono modificati conformemente all'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

⁽¹⁾ GU L 224 del 31.8.2017, pag. 1.

